

Il presente Statuto è da considerarsi parte integrante dell'atto costitutivo del 09/10/1996 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di i (BS) il 14/05/1997 al n. 965 Serie 3

**STATUTO "BANDA CIVICA DI DELLO" Associazione di Promozione Sociale
C.F. 97005380171**

Articolo 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia **"BANDA CIVICA DI DELLO" Associazione di Promozione Sociale o A.P.S.** in forma di associazione non riconosciuta, di seguito nominata nel presente Atto semplicemente Associazione.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, garantisce i diritti inviolabili della persona, la democrazia della struttura, pari opportunità di genere, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e successivamente all'iscrizione al RUNTS, utilizzerà quale denominazione **"BANDA CIVICA DI DELLO" Associazione di Promozione Sociale o A.P.S. - E.T.S.**, tale qualifica sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

La Banda civica di Dello è un'associazione bandistica, nata nel 1996 per volere dell'Amministrazione Comunale, con la prima iscrizione di circa 30 cittadini al corso di solfeggio e teoria.

La banda dispone della scuola di musica, considerata come elemento fondamentale per dare continuità generazionale al gruppo bandistico e per avvicinare i cittadini alla musica. La scuola è stata impostata e diretta dal Maestro e Direttore Roberto Milani, con la collaborazione della Maestra Marina Rossi.

Brevemente ripercorriamo la storia dell'Associazione: il debutto ufficiale è avvenuto nell'ottobre 1997 con un concerto tenutosi a Dello nel Centro Culturale San Giorgio, nell'agosto 1998 i giovanissimi musicisti si sono esibiti in Umbria nella città di Orvieto ed il giorno successivo ad Assisi, in una Manifestazione organizzata dal Centro Internazionale per la Pace fra i popoli, parte di questa manifestazione fu trasmessa dalla Rai. Il 13 giugno 1999 la banda partecipa al Concorso Bande Giovanili a Costa Volpino (BG) classificandosi seconda. Nel mese di maggio del 2000 la banda ha inciso il suo primo CD in concerto. Nell'ottobre 2001, avvenimento ancora vivo nella memoria dei bandisti, la Banda di Dello si è recata a Roma ed ha incontrato Sua Santità Giovanni Paolo II. La banda tornerà a Roma nell'ottobre 2008 dal Santo Padre Benedetto XVI.

Col passare del tempo la banda ha partecipato a varie manifestazioni ed adunate degli Alpini: maggio 2003 ad Aosta, nel 2014 a Piacenza e nel 2017 a Treviso. Tenuto concerti nella Provincia di Brescia e in altre province Italiane. Si è esibita durante cerimonie sia di carattere religioso, sia di carattere civile. Ha rappresentato, con entusiasmo le bande della provincia di Brescia nella rassegna musicale della Valdidentro (SO).

Si è esibita all'auditorium di Brescia, durante la manifestazione "Bande Musicali in concerto". Nel 2020 con lo scoppio della pandemia, la Banda è stata costretta a fermarsi, ma dopo due anni di stallo ha ripreso la propria attività con più vigore ed entusiasmo. Nel 2023 la Banda Civica di Dello si è aggiudicata il primo premio al concorso bandistico "Altopiano Selvino- Aviatice di Bergamo".

Oggi la banda vanta una lunga storia di servizi ed eventi, è composta da 50 persone, tra cui si contano anche diversi alunni diplomati e allievi che frequentano il Conservatorio.

L'Associazione fissa la propria sede a Dello (BS), in Via J.F. Kennedy n. 21/A. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con successiva comunicazione al RUNTS

È conferita al Consiglio Direttivo dell'Associazione la facoltà di deliberare lo spostamento della sede e di istituire altre sedi operative secondarie in Italia o all'estero, senza necessità di modifiche statutarie, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente in materia, nonché dalle relative disposizioni di attuazione.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per gli aspetti organizzativi più particolari. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà aderire, con delibera dell'Assemblea, ad altre Associazioni ed Enti, quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali. Il Presidente del Consiglio Direttivo è delegato ad aderire in nome e per conto dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea dei Soci.



Articolo 2 – FINALITA'

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci e svolge in favore dei propri soci, di loro familiari e di terzi, in via principale, attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, aventi ad oggetto, in particolare, la promozione della cultura e dell'arte mediante la diffusione della musica e della cultura musicale. L'Associazione intende operare per permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri Soci quanto dell'intera comunità, attraverso la promozione e lo sviluppo della musica. Il concerto più atteso dal gruppo e dalla cittadinanza di Dello è quello del Capodanno.

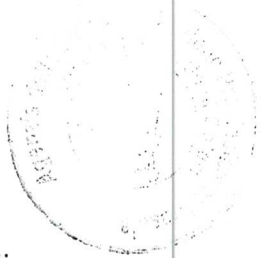
L'Associazione non persegue scopi di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale in ambito culturale, musicale ed educativo, a favore di associati e di terzi, garantendo il rispetto e la tutela degli interessi artistici, morali e culturali, che inerenti ad essa abbiano un riflesso nella vita sociale del territorio, attraverso la promozione e la diffusione della cultura musicale. Si prefigge di:

- a) consolidare e valorizzare la crescita della "Banda Civica di Dello" e la relativa Scuola di Musica;
- b) promuovere e valorizzare le tradizioni bandistiche e la diffusione della cultura musicale, con particolare attenzione alle attività rivolte alla collettività locale e nazionale;
- c) promuovere e diffondere tra i giovani e gli adulti lo studio, la pratica strumentale, l'approfondimento e la diffusione della cultura musicale;
- d) essere presenza musicale durante le manifestazioni civili, religiose, sociali, folcloristiche e patriottiche, promosse dall'Associazione stessa o da altri enti pubblici e privati.
- e) operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di istruzione nelle specifiche discipline musicali e strumentali, anche in collaborazione con il Comune di Dello.
- f) insegnare la musica, per il mantenimento della tradizione della banda musicale nel paese, attraverso la gestione della propria Scuola di musica e l'organizzazione di specifiche attività culturali anche in collaborazione con le Scuole e/o Associazioni presenti sul territorio.
- g) promuovere e incentivare lo studio, la ricerca e la diffusione delle tradizioni popolari, mediante manifestazioni bandistiche o musicali.
- h) svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e la diffusione di periodici, riviste, giornali, test musicali, materiale fonografico, informativo e audiovisivo, per la diffusione e la divulgazione delle attività dell'Associazione.
- i) promuovere e incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri.

Articolo 3 - ATTIVITÀ'

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni:

- a) **Educazione, istruzione e informazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,** mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata su diversi livelli, utile all'inserimento nei gruppi musicali e corali e di favorire la prosecuzione degli studi presso i Conservatori di Musica.
 - organizzare corsi di alfabetizzazione musicale, di strumento e di musica di insieme aperti a tutti.
- b) **Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,** mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - diffondere, valorizzare e incentivare la cultura musicale, promuovendo ed organizzando manifestazioni culturali ed artistiche, concerti cameristici, bandistici, corali, strumentali, saggi, conferenze, concorsi e ogni altra forma di spettacoli legate alla musica, anche in collaborazione con altre associazioni e/o Istituzioni pubbliche e private.

- 
- partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dall'Associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza.
 - divulgare l'attività musicale e culturale nel quadro delle strutture culturali di base, aventi diritto al riconoscimento ed al diretto intervento dello Stato, della Regione e degli Enti Locali.
 - collaborare in rete con Associazioni ed Enti pubblici e privati, presenti nel territorio che condividano gli scopi e le finalità;
 - organizzare iniziative culturali: eventi, manifestazioni, concerti, spettacoli musicali e teatrali, mostre, dibattiti, rassegne, convegni, conferenze, proiezioni cinematografiche, seminari esperienziali, corsi, rassegne itineranti, volti ad approfondire i nessi fra musica e ben- essere individuale e collettivo.
 - gestire e aggiornare il proprio sito web e altre modalità interattiva di informazione;
 - partecipare a progetti studio con enti/scuole/universitari.
 - mantenere un legame diretto con la cittadinanza tramite il proprio sito web ed integrando altre modalità di interazione e d'informazione;
 - promuovere incontri ed attività nonché collaborare con le Amministrazioni locali, regionali, nazionali, con l'Unione Europea e con scuole di ogni ordine e grado, Cooperative, Fondazioni ed Associazioni per le finalità sopra elencate.
 - aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale con similari obiettivi, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati.
 - promuovere la raccolta fondi sia a sostegno delle proprie attività istituzionali, anche attraverso campagne digitali di crowdfunding o libere donazioni on line.
- c) **Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa**, attraverso le seguenti azioni;
- organizzare corsi di avvicinamento alla musica dei giovani di varie età, distogliendoli dall'utilizzo del telefonino con corsi così organizzati: I Anno- Conoscere la Teoria Musicale; II Anno – Primi Passi; III Anno Suonare insieme.
 - dotazione di uno strumento musicale a fiato o percussione, a scelta dei ragazzi fin dalla prima iscrizione

Articolo 4 - ALTRE ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.117/17, l'Associazione potrà organizzare raccolte fondi volte a finanziare e realizzare le attività generali, e sollecitare la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione qualora lo ritenesse utile per raggiungere gli obiettivi sociali e realizzare le proprie attività potrà avvalersi dei sostegni finanziari e delle facilitazioni previsti dagli artt. 69-70-71-72-73-75-77 del D.Lgs.117/17 e successive modifiche.

Articolo 5 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' ORGANIZZATE

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, iscritti in un apposito Registro Volontari preventivamente vidimato. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, potrà collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fine di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Potrà inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni, promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, istituti, Fondazioni, Cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività intende privilegiare gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017. L'attività dei volontari, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'art.17 comma 4 del D. Lgs.117/17 e successive modificazioni. I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile



verso terzi, con polizze stipulate e rinnovate con cadenza almeno annuale, in conformità al Codice del Terzo Settore.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti. L'A.P.S. può avvalersi inoltre di persone retribuite nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs.117/17 ricorrendo anche ai propri associati, fatto comunque salvo di quanto disposto dall'art.17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento associativo.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 6 - SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. L'ammissione all'Associazione avviene senza alcuna discriminazione, in particolare senza limitazioni con riferimento alla cittadinanza, alle condizioni economiche, al credo religioso, all'appartenenza politica o ad ogni altra forma di discriminazione vietata dalla legge, nel rispetto dell'art. 21 D.Lgs. 117/2017. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Eventuali Associazioni ed altri Enti senza scopo di lucro (per mezzo dei loro rappresentanti legali) che non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione intendano perseguire gli scopi partecipando alle attività promosse dalla stessa possono altresì associarsi. E' consentita l'ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale, la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. L'Associazione "**BANDA CIVICA DI DELLO**" si munirà di un proprio libro soci. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione. La quota sociale corrisposta dal Socio rappresenta unicamente un versamento vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile, né rivalutabile neanche in caso di morte. Tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle Assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Articolo 7 - RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

La richiesta di adesione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo email; dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di attenersi al presente Statuto, al regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 8 - AMMISSIONE A SOCIO

L'accoglimento delle domande di ammissione a Socio è deciso dal Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di precisare il motivo di un eventuale rifiuto attraverso una comunicazione scritta all'interessato. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta (60) giorni. L'interessato può nei successivi sessanta (60) giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibererà sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 9 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e godono dei seguenti diritti:

- partecipare per un periodo illimitato alla vita associativa;
- eleggere gli organi dell'Associazione;
- essere eleggibili negli organi dell'Associazione, purché maggiorenni;
- votare l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- usufruire delle assicurazioni previste dalla normativa vigente;

- partecipare, nel limite del possibile e della libera scelta, alle attività dell'Associazione;
- usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l'Associazione può ottenere;
- partecipare all'Assemblea con diritto di parola e di voto;
- ricevere informazioni sull'attività e sugli accordi realizzati da qualsiasi organo dell'Associazione;
- informare e controllare l'Associazione nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
- accedere previa richiesta motivata a tutti gli atti e documenti dell'Associazione;

Articolo 10 - DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il dovere di:

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro;
- partecipare all'Assemblea annuale dell'Associazione;
- comportarsi verso gli aderenti e all'esterno dell'Associazione con spirito di solidarietà e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- partecipare, compatibilmente con le proprie possibilità, alle attività dell'Associazione;
- osservare lo Statuto dell'Associazione e le deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- rispettare gli scopi dell'Associazione e comunque utilizzare il nome di **"BANDA CIVICA DI DELLO"** solo per attività promosse dall'Associazione e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- versare la quota associativa annuale.

Articolo 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per: decesso, recesso, decadenza o esclusione.

La qualifica di Socio decade per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

- rinuncia volontaria, comunicata al Consiglio Direttivo e da questo accettata;
- mancato pagamento della quota annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- decesso;
- condotta incompatibile con i doveri dei Soci o mancanza di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- inosservanza dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- abuso del nome dell'Associazione o messa in atto di comportamento che reca danno al prestigio dell'Associazione o che ne perturba gravemente le iniziative;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

La comunicazione di recesso sarà annotata sul Libro degli associati.

Competente in merito alla radiazione, sospensione o espulsione dei Soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso il ricorso al giudice. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di radiazione, sospensione o espulsione, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Per le controversie tra soci o tra soci e l'Associazione relative all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto e del rapporto associativo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 38 del presente Statuto. Resta in ogni caso fermo il diritto delle parti di adire l'autorità giudiziaria nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- i Proibiviri;

- l'Organo di controllo, se nominato o quando la sua istituzione sia obbligatoria ai sensi di legge
- il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art.31 del D.lgs 117/17.

Articolo 13 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, tutti i Soci che sono iscritti nel libro degli associati. Possono essere ammessi come soci anche i minorenni; fino al compimento della maggiore età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore, salvo diversa disposizione di legge. Il voto sarà a scrutinio segreto solo se una richiesta in tal senso verrà avanzata da almeno 1/5 dei soci presenti. Ogni Socio ha diritto di voto, il diritto di voto spetta anche ai Soci minorenni, che sino al compimento della maggiore età la eserciteranno per il tramite dei genitori o di chi ne fa le veci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

Articolo 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso affisso nella sede sociale, tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci aventi diritto con libertà di mezzi: lettera, fax, mail, o altro sistema elettronico, almeno otto (8) giorni prima della convocazione. Le convocazioni devono riportare il luogo, il giorno e l'ordine del giorno sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata: per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 dei Soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di dichiarata emergenza, prevista con apposito decreto legislativo, l'Associazione potrà ricorrere ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, la partecipazione sarà consentita in modo da consentire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio di voto. Nella comunicazione di convocazione dovrà essere specificato se l'Assemblea avverrà in modo telematico, la modalità e gli estremi necessari per il collegamento. In caso di difficoltà o interruzioni di collegamento telematico, sia in fase di collegamento sia durante l'Assemblea, sarà cura del Presidente o di chi ne fa le veci valutare la sospensione della riunione e lo scioglimento dell'Assemblea per impossibilità tecniche, con conseguente riconvocazione e fatte salve le deliberazioni già approvate.

Articolo 15 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente (anche per delega) la metà dei suoi membri, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (personale o per delega) di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci, ovvero non più di cinque soci qualora l'Associazione abbia un numero di associati pari o superiore a cinquecento, ai sensi dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 117/2017. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, nel rispetto del codice civile, in particolare per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre convocare un'assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria delibera:

- la determinazione del numero, l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- La revoca del Presidente e di tutti i membri del Consiglio Direttivo
- La nomina e la revoca dei soggetti indicati agli articoli 23;

- Approva il regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- L'Assemblea ordinaria delibera inoltre:
- Le direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
 - Le quote di ammissione e i contributi associativi;
 - L'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
 - Approva quando previsto, negli stessi termini la relazione o il bilancio sociale;
 - L'eventuale esclusione dei soci ordinari;
 - Ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai singoli Soci;
 - Su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- La modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- La cessazione delle attività dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- La trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

Per modificare lo statuto ed approvare le operazioni straordinarie occorrono, in ogni caso il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente, e tenuto nella sede dell'Associazione; ogni Socio ha diritto di consultare il verbale. I Soci possono farsi rappresentare solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da cinque a nove Consiglieri. Le cariche non sono cumulabili. Una volta eletti, i membri del Consiglio, nella prima riunione utile, provvedono all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del tesoriere. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra gli associati, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 117/2017. Agli amministratori potranno essere riconosciuti rimborsi spese.

Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è della durata di quattro anni, e può essere rinnovato. I membri del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori saranno in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica e li propone all'Assemblea;
- approva il bilancio consuntivo, la relazione consuntiva, nei casi previsti dalla legge il bilancio sociale e li propone all'Assemblea;
- delibera sulle richieste di ammissione a Socio;
- delibera su qualsiasi altra attività che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea;
- propone l'eventuale cessazione delle attività dell'Associazione.

Per la gestione della scuola di musica il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Artistico, i rapporti verranno regolati da apposito regolamento. Nelle sue funzioni il Consiglio Direttivo potrà valersi di professionalità esterne ed istituire con propria delibera altri comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione saranno disciplinati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, i cui responsabili potranno partecipare come specialisti alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex legge previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali. Le cariche sociali sono gratuite. I Consiglieri sono tenuti a



partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del Presidente dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo ed annotazione nel verbale della seduta.

Il consigliere che si renda responsabile di atti gravemente lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Associazione, o che violi gravemente Statuto e Regolamenti, può essere revocato con deliberazione dell'Assemblea, motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, con effetto immediato.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed è necessario dar luogo alla sua rielezione. In caso di recesso, decesso o revoca di uno o più componenti che non superino la metà degli amministratori in carica, l'organo di amministrazione potrà provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo dell'ordine di preferenza ivi indicati. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, in linea con il Codice del Terzo Settore.

Articolo 18 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei costituenti del Consiglio medesimo e comunque almeno due volte all'anno per la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea, per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede a nuove votazioni; nel caso permanga la parità, prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Nelle sue funzioni il Consiglio Direttivo potrà istituire con propria delibera altri comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, i cui responsabili potranno partecipare come specialisti alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Articolo 19 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio e resta in carica per quattro anni. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma sociale; egli stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione. Il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinario lavoro di detti organi, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le delibere del Consiglio Direttivo, cura che siano custoditi tali documenti presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati da tutti i Soci. Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

In caso di assenza del Presidente, dovuta a gravi impedimenti, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Vice Presidente.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo, consuntivo e sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea, corredati da idonee relazioni. Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzare per iscritto la comunicazione all'interno del Consiglio Direttivo oppure all'Assemblea dei Soci specificandone le motivazioni. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo per eleggere all'interno dei suoi componenti in carica provvedendo al reintegro del numero dei Consiglieri secondo le norme stabilite dallo Statuto. In caso di giustificata assenza del Presidente, le sue facoltà ed i suoi doveri sono esercitati,



esclusivamente per tale periodo di tempo dal Vice Presidente. L'Assemblea può, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, revocare il Presidente.

Articolo 20 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 21 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.

Redige e sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività e cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Articolo 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea può provvedere all'elezione del Collegio dei Probiviri quale organo di garanzia interno, composto da uno a tre membri, scelti anche fra i Soci, in possesso di comprovato equilibrio di giudizio e obiettività nelle valutazioni sui fatti personali e collettivi inerenti il comportamento degli associati tra loro e nei confronti dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e tentare di comporre le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, in merito all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno e, in generale, del rapporto associativo.

Il Collegio opera secondo criteri di equità, imparzialità e buona fede, formulando decisioni o raccomandazioni motivate. Salvo diversa previsione del presente Statuto, le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno natura arbitrale e non precludono l'accesso agli ulteriori strumenti di risoluzione delle controversie previsti dalla legge e dall'articolo 38 del presente Statuto.

I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo.

I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea ma non hanno diritto di voto in tale sede, salvo che vi intervengano anche in qualità di soci.

Articolo 23 -ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea può nominare un Organo di controllo, anche monocratico. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo esercita le funzioni e i poteri di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 24 - REVISIONE DEI CONTI

L'Assemblea può nominare un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti svolge la propria attività secondo le norme vigenti in materia, verificando la regolare tenuta della contabilità e la corretta rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 25- PATRIMONIO SOCIALE

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- Beni immobili e mobili;
- Contributi dei Soci, di persone fisiche o giuridiche, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali;
- Erogazioni, donazioni, lasciti;
- Rimborsi per convenzioni o contratti;



- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi, ricevute anche attraverso campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi;
- Entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostegno, quali feste e sottoscrizioni a premio;
- Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

“Le attività di natura commerciale sono svolte nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa fiscale vigente, nel rispetto del carattere non lucrativo dell’Associazione.”

Articolo 26 - I BENI

I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai Soci.

Articolo 27 - I CONTRIBUTI

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di adesione stabilita dall’Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il Consiglio Direttivo accetta contributi straordinari dei Soci e di persone fisiche o giuridiche. Il Consiglio Direttivo accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.

Articolo 28 - EROGAZIONI, DONAZIONI, LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera anche le modalità di utilizzo di essi in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Articolo 29 - CONTRIBUTI PER CONVENZIONI E CONTRATTI

Le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti vengono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulle modalità di utilizzo degli stessi. In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni di proprietà dopo la liquidazione saranno devoluti ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art.9 del D.Lgs.117/17, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’estinzione dell’Associazione, dovrà essere comunicata a termine di legge al Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 30 - DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall’Associazione risponde in via principale il patrimonio sociale, poiché l’Associazione non è riconosciuta e ricorre il regime patrimoniale della “autonomia patrimoniale imperfetta”.

Articolo 31 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO E SCRITTURE CONTABILI

L’esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto dall’organo amministrativo, in conformità alla normativa vigente, il bilancio d’esercizio. Esso deve essere approvato entro il 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio dell’esercizio sociale è redatto ai sensi degli artt.13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazioni e messo a disposizione dei Soci aventi diritto entro sette giorni dalla data di approvazione. Nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo Settore, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 32 - BILANCIO SOCIALE

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’art.14 del D.Lgs.117/17 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa

stessa, trasmesso a tutti i Soci aventi diritto al voto e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente
Il bilancio sociale è messo a disposizione dei Soci aventi diritto entro sette giorni dalla data di approvazione.

Articolo 33 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione tiene obbligatoriamente:

il Registro dei Volontari;

il Libro Soci;

il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;

il Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

il Libro degli Inventari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Ogni associato in regola con il versamento della quota sociale ha diritto di esaminare, previa motivazione, i libri sociali ed a tal scopo può accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio può inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Articolo 34 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell'Associazione stessa, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/17, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ad esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 35 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art.16. In tal caso il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/17.

Articolo 36 - DELIBERAZIONE E STIPULA DELLE CONVENZIONI DEI CONTRATTI

Le convenzioni e i contratti tra l'Associazione e gli altri Enti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide anche sulle modalità di attuazione della stessa. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Articolo 37 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs.117/17. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento dell'organizzazione.

Art. 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie, **compromettibili in arbitri**, che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra alcuni di essi e l'Associazione, in merito all'interpretazione o esecuzione del contratto associativo e del presente Statuto, sono devolute a un Collegio arbitrale di tre membri, nel rispetto della disciplina dell'arbitrato rituale di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Salvo che ricorrano ragioni di particolare urgenza, le parti promuovono preventivamente un tentativo di composizione bonaria della controversia davanti al Collegio dei Probiviri, se nominato, ai sensi dell'articolo 22 del presente Statuto. Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione non incide sulla validità della clausola compromissoria ma può essere valutato ai fini delle spese del procedimento arbitrale.

3. Ciascuna parte nomina un arbitro; i due arbitri così nominati designano il terzo arbitro, che presiede il Collegio. In difetto di accordo sulla nomina del terzo arbitro entro trenta giorni, la designazione è effettuata dal Presidente del Tribunale di Brescia, su istanza della parte più diligente.

4. Il Collegio arbitrale decide **secondo diritto**, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili in materia, mediante lodo scritto da emanarsi nel termine che sarà fissato nel compromesso o, in mancanza, entro il termine



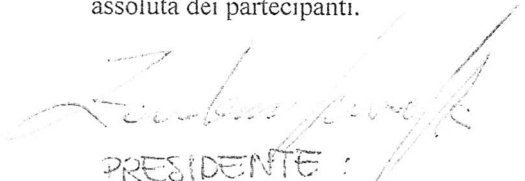
stabilito dagli arbitri nel rispetto delle disposizioni di legge.
5. Restano in ogni caso ferme le ipotesi in cui la legge esclude la compromettibilità in arbitri di determinate controversie, nonché le facoltà di impugnazione del lodo arbitrale e di ricorso all'autorità giudiziaria previste dal codice di procedura civile.

Articolo 39 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

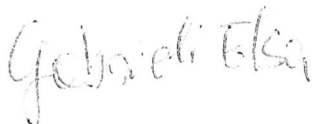
L'Associazione intende iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli artt.45 e seguenti del D.Lgs.117/2017 e s.m.i., tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'art.48 del medesimo, nonché la propria natura di Ente non commerciale **ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 83 del medesimo decreto**. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi del registro.

Art. 40 - RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.Lgs.117/2017 e s.m.i., in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non previsto e riconducibile al D.Lgs.117/2017 e s.m.i., al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.


PRESIDENTE :

SEGRETARIA :



CHIARI

Il presente costituisce
allegato dell'atto reg.to
il 09/06/2026
al n. 354 serie 3

Per delega del Direttore Provinciale


IL FUNZIONARIO
Stefano Ariganello

"BANDA CIVICA DI DELLO " Associazione di Promozione Sociale C.F. 97005380171, come previsto per legge, si iscriverà al RUNTS sezione B, pertanto richiede la registrazione dell'atto in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi art. 82 c. 5 del D.lgs 117/2017